REGIONE PIEMONTE BU4S3 28/01/2021

Codice A1012A

D.D. 13 novembre 2020, n. 522

Affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia. Annullamento DD n. 517 del 12.11.2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.



ATTO DD 522/A1012A/2020

DEL 13/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia. Annullamento DD n. 517 del 12.11.2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con DD. n. 517/A1012A del 12.11.2020 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in via d'urgenza del servizio di cui all'oggetto mediante determinazione n. 228 dell'8.6.2020 del Settore Contratti;
- con la suddetta determinazione n. 517 del 12.11.2020, per mero errore materiale non si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto;
- necessita, pertanto, di procedere all'annullamento della DD. n. 517/A1012A del 12.11.2020 e di approvare lo schema di contratto con il presente atto che sostituisce integralmente la predetta determinazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 228 dell'8.6.2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. TELECONTROL VIGILANZA S.r.l., corrente in Verrone (BI), Strada Trossi, 38, per l'importo di € 432.947,35 oltre I.VA. pari ad € 95.248,42 e così per complessivi € 528.195,77 o.f.i.;
- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo al Raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario e che le medesime

sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:
- a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis......

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamentoomissis.......
- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 517 del 20.06.2019 e n. 228 dell'8.6.2020;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- L. 23/2014:
- L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 228 dell'8.6.2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. TELECONTROL VIGILANZA S.r.l. , corrente in Verrone (BI), Strada Trossi, 38, per l'importo di €432.947,35 oltre I.V.A. pari ad € 95.248,42 e così per complessivi € 528.195,77 o.f.i.;
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'annullamento della DD. n. 517/A1012A del 12.11.2020 con il presente atto, il quale la sostituisce integralmente;
- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 228 dell'8.6.2020 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10 .2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

CONTRATTOVIGILANZATORINO2019.pdf

1.

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO	PER	L'AFFID	AMENTO DE	EL S	ERV.	IZIO	DΙ
VIGILANZA	DEGLI	IMMOBILI	REGIONALI	SITI	IN	TORINO	E
PROVINCIA							

IMPORTO CONTRATTO: € oltre I.V.A							
CIG							
TRA							
la Regione Piemonte , (C.F. 80087670016),							
rappresentata dall'Ing, nata a							
il, domiciliata ai fini del presente							
atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti							
n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore							
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della							
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della							
Regione Piemonte, autorizzato alla stipulazione del							
presente contratto con determinazione dirigenziale							
n. del , di seguito, per brevità, anche							
indicato come "Il Committente".							
E							
il), con sede							
legale in, via, CAP							
, e sede legale in, via							
, CAP, Codice Fiscale e							
Partita IVA n, nella figura del Legale							

Rappresentante,, CF, nato a
, il e domiciliato per
l'incarico presso la sede della Società, iscritta
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di al numero in, via
, CAP, di seguito per brevità,
(oppure)
/di procuratore speciale della Società medesima, ai
fini del presente atto, domiciliato per l'incarico
presso la sede della Società, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di
, al numero, a quanto infra
autorizzato in forza di procura conferita in data
mediante atto a rogito notaio Dott.
, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di, Repertorio n., Raccolta n.
anche indicato come "l'Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n.... del... è stato approvato il progetto del servizio di vigilanza degli immobili regionali in Torino e Provincia (Capitolato Speciale d'Appalto, schema di contratto, quadro economico di spesa) ed è stato determinato di contrarre per l'acquisizione di tale

servizio, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto legislativo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica e il patto di integrità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi

si fa integrale rinvio per quanto non regolato dal presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, il servizio di vigilanza degli immobili regionali siti in Torino e Provincia, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata delle condizioni, osservanza prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà la durata di anni due (24 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, ovvero dalla data di avvio in urgenza.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza degli

immobili regionali siti in Torino e Provincia, sono previste negli orari, nei giorni e secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 del C.S.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si applica integralmente.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Si richiama integralmente l'art. 5 del C.S.A.

Il personale dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E
VARIABILITÀ DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio del servizio, il Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di avvio dell'esecuzione del servizio si fa

rinvio all'art. 6 del Capitolato.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committenza e che questa gli abbia ordinato, come disciplinato all'art. 6 del Capitolato d'appalto.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1°, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai

sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, 159/11 del D.Lqs. n. ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del la contratto, Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA'DI PAGAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE
DEI CREDITI

L'importo contrattuale, pari ad € oltre I.V.A., sarà corrisposto mensilmente subordinato all'emissione di regolare fattura, dalla documentazione specificata accompagnata all'art. 7 del Capitolato, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da del Direttore parte dell'esecuzione del contratto, così come nominato nel successivo art. 9, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle

ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o subappaltatore del cottimista, 0 impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

liquidazione dell'eventuale servizio si provvederà straordinario а seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata come indicato all'art. 7 del C.S.A. a firma del responsabile della Ditta al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Via Viotti 8 -Torino - previo accertamento della regolarità del servizio da parte del D.E.C..

I	pagamenti	avverr	anno	sul	conto	corre	ente	banca	ario
IBA	N:		pr	esso				Ager	nzia
	/	intesta	ato a			_			
Le	persone	fisiche	e del	egat	e ad	opera	re s	ul co	nto
son	no:		nato	a		i	L		
CF			(in	qu	alità	di			
del	l'Appalta	atore)	e			nato	a		
il		,	!F			(in	qua	ılità	di
	c	dell'Apr	altat	core) .				

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è

intervenuta.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei predetti documenti. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

trasmettere deve L'Appaltatore al Committente, entro 15 dalla (quindici) giorni stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art.

101 del D.Lgs n. 50/2016, un "Direttore

dell'esecuzione del contratto", funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Committente, in presenza di Ιl inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui 2°, del 103, comma Codice, potrà all'art. trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui presente articolo, previa al contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

ART. 12 - PENALI

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 9 del C.S.A.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, oltre ai casi previsti all'art. 16 del C.S.A., anche nei seguenti casi:

- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
 dalla Committente;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi

rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

sopraelencati Ι casi saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente alla dichiarazione di contestualmente volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad

eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto il Committente potrà adottare appello, provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che la Ditta possa accampare pretese di

sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Tecnico e Sicurezza della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, la Ditta è tenuta a risarcire all'Amministrazione regionale l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nello stabile, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento all'Amministrazione degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di

risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e 16 del C.S.A.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento particolareggiata, relazione corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni la presentazione delle per proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza l'Appaltatore abbia risposto, la che Stazione del Responsabile Appaltante su proposta del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto

l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a (cinque) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine redatto processo verbale assegnato, e contraddittorio l'Appaltatore, con qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88,

comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

E' inoltre facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente appalto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino in data anteriore alla scadenza dell'appalto.

La Stazione Appaltante potrà pertanto recedere dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed

extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del Codice di cui al D.lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, fatto salvo quanto innanzi riportato nel presente contratto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile e 109 del Codice, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto presenza di un regolare adempimento del contratto. tutti casi di risoluzione del presente contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone е cose stesso, di terzi dell'Appaltatore del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non ad € 10.000.000,00 RCT/RCO inferiori 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro). L'Appaltatore ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso,

soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

Αl fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, l'organizzazione coerenza con di impresa. l'obbligo di L'Appaltatore ha rispettare integralmente il CCNL di miglior favore eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle 00.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate e in uniforme.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, degli addettii che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo

gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 12. La Committenza si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

Si richiama integralmente l'art. 17 del C.S.A.

ART. 17 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente. A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 18 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo del contratto rimane fisso ed invariabile.

ART. 20 - TRIBUNALE COMPETENTE

Si rimanda integralmente al corrispondente art. 20 del C.S.A.

ART. 21 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- offerta tecnica ed economica
- leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa non esaustiva citate nell'art. 21 del Capitolato;
- il Codice Civile e leggi in materia.
- L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del

presente contratto.

ART. 22 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 Codice in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi

all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed legge attribuisce poteri Autorità cui la controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.. In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede Piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio -Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, il Responsabile del Procedimento è l'Inq.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parte

contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro

Ing.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante